



*Comune di Limido Comasco*  
*Provincia di Como*

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

REGISTRO DI AREA N. 1  
REGISTRO GENERALE N. 5  
IN DATA 24-12-2024

**Oggetto:** ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO DI SCOPPI DI PETARDI E SIMILARI, MEGLIO SPECIFICATI NELL'ORDINANZA, DAL 27 DICEMBRE 2024 AL 06 GENNAIO 2025.

### **Il Sindaco**

**Rilevato:**

- che nell'approssimarsi delle feste di Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, è consuetudine lo scoppio di petardi, mortaretti e artifici similari, simili dispositivi, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita.

- che tale pratica , anche a causa della simultaneità di forza esplosiva degli scoppi rischia di procurare danni o lesioni alle persone, sia a chi li maneggia che a chi venisse fortuitamente colpito, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti "artifici pirotecnici", oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione e non, a causa del panico da rumore, che possono indurli a reazioni istintive e incontrollate, veri e propri attacchi di panico che li metterebbero in grave pericolo, a da questi alle persone che li circondano e se ne prendono cura, nella salvaguardia del benessere degli animali.

- che tale pericolo sussiste, sia pur in misura minore, anche per quei prodotti di libera vendita destinati a produrre un mero effetto luminoso, senza detonazione, soprattutto quando gli stessi sono utilizzati in luoghi affollati ed in presenza di minori.

**Considerato** inoltre che assicurare , soprattutto nella notte di Capodanno, l'assistenza ai feriti da mortaretti, ordigni pirotecnici, armi da fuoco, lanci di bottiglie, cocci di vetro e la caduta di altri oggetti pericolosi (es piatti e vettovaglie dalle finestre etc etc per la pubblica incolumità, etc etc), può comportare disagi al regolare funzionamento delle strutture di pronto soccorso e ai feriti che per altre cause vi accedono; che è fatto notorio, ampiamente pubblicizzato da organi televisivi e di stampa, che ogni anno l'utilizzo di artifici pirotecnici esplosivi e non,

provoca incidenti con danneggiamenti a cose e lesioni anche gravi a persone ed animali

**Considerato** che va rispettata la quiete pubblica da parte dei cittadini, con il loro comportamento, sia in luoghi pubblici che aperti al pubblico che privati,

**Ritenuto**, altresì opportuno;

- a salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che definire restrizioni specifiche, sensibilizzare i cittadini, nonché i venditori e dei pubblici esercizi affinché la vendita avvenga nel rispetto della normativa vigente e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza cercare la collaborazione di tutti i cittadini, anche attraverso una campagna informativa e la diffusione dei rischi per l'incolumità , delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di Legge applicabili ai responsabili di usi impropri di "artifici pirotecnici" e di armi da fuoco;

- in collaborazione con tutte le Forze dell'Ordine, attuare interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti:

**Ritenuto che** nella definizione delle misure di prevenzione, occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa , non hanno la possibilità di vietare , in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territori di "artifici pirotecnici" negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è

consentita la commercializzazione al pubblico, purchè siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita; in relazione ai potenziali e segnalati rischi, l'unica misura possibile è rappresentata dal divieto di utilizzo di qualsiasi artificio pirotecnico ad effetto sonoro, infiammabile od esplodente di cui sia oggettivamente comprovata per caratteristiche strutturali la potenziale pericolosità, nel periodo dal 27 dicembre 2024 al 06 gennaio 2025

**Dato atto** che l'Amministrazione Comunale si appella al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza proprie e degli altri

**Visti:**

- l'art.50, comma 5°, del Decreto Legislativo, nr.267/2000 e successive modifiche, che riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale , il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni che possano creare criticità con pregiudizio della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti
- l'art.54, comma 4° del Decreto Legislativo , nr.267/2000 e successive modifiche, che riconosce al Sindaco , quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare, con atto motivato, provvedimenti al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana
- l'art54, comma 4 bis, del Decreto Legislativo , nr.267/2000 e successive modifiche, ove si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione

**ORDINA**

per i motivi evidenziati in premessa , dalle ore 00.01 del 27 dicembre 2024 alle ore 24.00 del 06 gennaio 2025, nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o anche in luoghi privati se in tale ultima ipotesi vi siano ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici su luoghi privati di proprietà di terzi

- il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici ancorchè di libera vendita e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti e comunque dei cosiddetti "fuochi di libera vendita" o "declassificati" che abbiano effetto , semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo raudi o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc) , fontane, bengala, bottiglietta a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose;
- il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art.57 TULPS
- divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.
- il divieto di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possono essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico.
- l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati; nei luoghi privati l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni (DL 58/2010) nonché senza l'accortezza di evitare ricadute su luoghi privati di proprietà di terzi.
- 

### **AVVERTE**

La violazione di quanto contenuto nel provvedimento sindacale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.7 bis del D.lgs. 267/00 per un importo complessivo da euro 25.00 a euro 500.00, nonché il sequestro del materiale pirotecnico/esplodente, ai sensi dell'art.13 della Legge 24/11/1981, nr.689, utilizzato o illecitamente detenuto, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti o penali applicabili ai sensi della normativa vigente

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avverso. Il presente provvedimento è ammesso il ricorso, nelle forme di Legge entro 60gg dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line, al Tribunale Amministrativo o in alternativa entro 120 gg dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Del presente provvedimento è data comunicazione al Comando Carabinieri di Mozzate

**Il Sindaco**

Stefano Uboldi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*